

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE  
PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE**  
**PROPRIA (I.M.U.)**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11  
in data 6 marzo 2012

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Terreni Agricoli – Esenzione dall'Imposta

Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 – Abitazione principale – Definizione

Art. 5 – Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 6 – Assimilazione ad abitazione principale

Art. 7 – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali

Art. 8 – Versamenti

Art. 9 – Importi minimi per versamenti

Art. 10 – Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 11 – Misura degli interessi

Art. 12 – Rateizzazione dell'imposta

Art. 13 – Rimborsi

Art. 14 – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

Art. 15 – Compensazione

Art. 16 – Contenzioso

Art. 17 – Incentivi per l'attività di controllo

Art. 18 – Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

## **Art. 2 - Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 7 lett. h) del D. Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, i terreni agricoli del Comune di San Vito di Cadore sono esenti dall'imposta..

## **Articolo 3 –Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi al di sopra dei quali non viene svolta alcuna attività di accertamento. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

## **Art.4 - Abitazione principale – definizione**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Si precisa che in presenza di un nucleo familiare unitario, i coniugi che avessero optato per residenze separate, potranno godere del trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale in relazione all'immobile sito nel Comune di San Vito di Cadore, a condizione che risulti provata la dimora abituale nel predetto immobile dell'intero nucleo familiare e che non si goda dell'agevolazione su altra unità immobiliare di proprietà del coniuge non residente.

### **Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

### **Art. 6 – Assimilazione ad abitazione principale**

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione previste per l'abitazione principale:

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.

2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

### **Art. 7 – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali**

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.

### **Art. 8 Versamenti**

1. L'Imposta Municipale Propria viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 9 - Importi minimi per versamenti**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta

non sia superiore a Euro 12,00.

2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorchè comprensivo di sanzioni ed interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

#### **Art. 10 Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Art. 11 - Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

#### **Art. 12 - Rateizzazione dell'Imposta**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 1.000,00.

3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.

4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

7. Viene determinato in €. 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

### **Art. 13 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune, al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00.

### **Art. 14- Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Su richiesta dell'interessato il Comune può disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
  - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra;
  - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
  - d) non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso. Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali l'imposta è stata corrisposta sulla base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

### **Art. 15 – Compensazione**

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

### **Art. 16 – Contenzioso**

- 1 E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle aree edificabili.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al

D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 17 – Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, al personale addetto alle attività di gestione, controllo e accertamento dell'Imposta Municipale Propria è riservata, a titolo di compenso incentivante, una quota pari allo 0,60% del gettito dell'Imposta Municipale Propria dell'anno precedente e una quota del 3% relativa alle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento. In dette quote riservate vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.

### **Art. 18 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.